



## STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2004

di Vincenzo D'Andò

(ASPETTI SALIENTI DELLA CIRCOLARE N. 32 DEL 21/06/2005 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE) – PARTE II

### LE NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005

Le modifiche contenute nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), che interessano gli studi di settore, concernono:

- La previsione della revisione periodica degli studi di settore al fine di adeguarli alle mutate realtà economiche (commi 399 e 400);
- le nuove modalità di adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore (comma 411);
- la rilevanza, ai fini IRAP, dell'adeguamento in dichiarazione (comma 411, lett. a), n. 3);
- il nuovo termine previsto per il versamento, ai fini IVA, dell'importo dell'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, (comma 411, lett. b, n. 3);
- le nuove modalità di accertamento per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, (comma 409 e 410);
- la non rilevanza, ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato, anche per l'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi (comma 409, lett. c);
- la possibilità di integrazione e modifica degli accertamenti da studi di settore e parametri indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi relativi alle medesime categorie reddituali - lavoro autonomo e impresa - (comma 407 e 408).

#### **Le nuove regole sulle modalità di programmazione della revisione degli studi di settore.**

Ogni studio di settore deve essere “*di norma*” revisionato ogni quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell'ultima revisione, al fine di soddisfare l'esigenza di adeguare lo studio alla realtà economica dei vari settori.

Inoltre, è previsto che la revisione può essere disposta anche prima del predetto termine quadriennale. Per questa fase, viene anche previsto il preventivo parere della Commissione degli esperti degli studi di settore.

La revisione degli studi è pianificata annualmente con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il mese di febbraio di ogni anno.



Nel 2005 gli studi da sottoporre a revisione, per il medesimo periodo d'imposta, sono stati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 21 febbraio 2005 e pubblicato nella G.U. n. 48 del 28 febbraio 2005.

#### **Potenziamento degli studi e contrasto all'evasione**

E' intensificata l'attività di controllo per verificare i dati dichiarati dal contribuente in seno ai modelli dichiarativi previsti negli studi di settore. Viene previsto un incremento e potenziamento dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore.

### **ADEGUAMENTO ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE.**

#### **Rilevanza ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP**

A seguito dell'articolo 1, comma 411, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (sono stati modificati i commi 1 e 2, dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195), con decorrenza dal periodo d'imposta 2004, tutti i contribuenti possono adeguarsi alle risultanze degli studi di settore, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e non più soltanto coloro i quali devono applicare gli studi approvati per il primo periodo d'imposta o i quali sono revisionati per la prima volta. Tuttavia, l'adeguamento in dichiarazione può avvenire applicando la maggiorazione del 3%.

Inoltre, la nuova disciplina prevede che l'indicazione dell'importo dell'adeguamento vada effettuato in ciascuna dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP (in precedenza l'adeguamento era effettuato solo nella dichiarazione dei redditi).

A tal fine, sia nella dichiarazione IVA 2005, sia nella dichiarazione IRAP per il periodo d'imposta 2004, sono stati previsti appositi campi in cui va indicato il predetto importo derivante dall'adeguamento alle risultanze degli studi. Ciò comporta che, nel caso in cui l'importo dell'adeguamento non venga indicato in una delle predette dichiarazioni, e conseguentemente non concorre alla determinazione della base imponibile e non si proceda al versamento della relativa imposta (quest'ultima ipotesi valevole solo ai fini IVA), lo stesso non assumerà rilievo con riferimento alla imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. L'ufficio in tal caso considererà il soggetto "non congruo" ai fini dell'imposta interessata.

Pertanto, a decorrere dal 2004, l'adeguamento deve avvenire anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

#### **Adeguamento dei ricavi all'interno dell'intervallo tra ricavo minimo e ricavo congruo**

La circolare n. 148/1999 ha già precisato che in sede di controllo della applicazione degli studi di settore l'amministrazione finanziaria in caso di adeguamento all'interno dell'intervallo tra ricavo minimo e ricavo congruo, fermo restando che si tratta, comunque, di un ricavo "possibile", potrà verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi a un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale



### **Decorrenza della rilevanza dell'adeguamento**

Le nuove modalità di adeguamento alle risultanze degli studi di settore si applicano su tutte le dichiarazioni il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della modifica, vale a dire 1° gennaio 2005.

Ciò vale anche per gli studi sperimentali e monitorati.

### **Adeguamento in dichiarazione alle risultanze dei parametri e determinazione della base imponibile IRAP**

Riguardo i parametri, invece, l'adeguamento non deve essere effettuato per la determinazione della base imponibile IRAP, ciò come avveniva per i precedenti periodi d'imposta, poiché su tale versante non vi è stata alcuna modifica.

### **Il termine per il versamento dell'IVA conseguente all'adeguamento agli studi di settore e ai parametri**

L'adeguamento ai fini dell'IVA al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, versando la relativa imposta, non più (come, invece, avveniva in passato) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Viceversa, il versamento dell'adeguamento alle risultanze dei parametri, ai fini IVA, non è stato modificato, pertanto ai fini dell'IVA, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine, quindi, più lungo per i versamenti sull'accertamento in base ai parametri).

I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 (delle fatture emesse) o dall'articolo 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

### **Rateizzazione del versamento per l'adeguamento al volume di affari ai fini IVA**

L'adeguamento ai fini I.V.A., ai risultati scaturenti dall'elaborazione degli studi di settore può essere effettuato anche nei più ampi termini previsti dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. In particolare, per i contribuenti con il periodo d'imposta corrispondente con l'anno solare, il versamento dell'imposta da adeguamento va effettuato entro il 20 giugno, o entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2005, riguardo la possibilità di potere rateizzare gli importi dell'IVA derivanti dall'adeguamento agli studi di settore (ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997) ha precisato che in tale occasione non è possibile la rateizzazione. Ciò poiché, in conformità a quanto precisato nella circolare ministeriale n. 15/E del 2002, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore ai fini IVA non è considerato un versamento dovuto a "titolo di saldo e di acconto" delle imposte e dei contributi.



### **L'indicazione dei maggiori corrispettivi per adeguamento ai fini dell'IVA.**

L'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 195/1999, come modificato dall'art. 1, comma 411, lett. b), della legge finanziaria per il 2005, dispone che i maggiori corrispettivi indicati in dichiarazione per effetto dell'adeguamento vanno annotati, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse (registri di cui agli articoli 23 del D.P.R. n. 633/72) e nel registro dei corrispettivi (registri di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R.), e riportati nella dichiarazione annuale, analogamente a quanto già stabilito ai fini dell'adeguamento del volume d'affari previsto per l'adeguamento ai parametri nell'articolo 4 del D.P.R. n. 195 del 1999.

Più specificamente per **l'adeguamento ai fini IVA**, il contribuente deve indicare i maggiori corrispettivi nel rigo VA42, del Modello di dichiarazione IVA 2005 relativo al periodo d'imposta 2004, distinguendo in due appositi campi l'imponibile e l'imposta dovuta.

In particolare, come precisano le istruzioni alla modulistica IVA 2005, il rigo VA41 deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l'anno d'imposta 2003, hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze dei parametri o degli studi di settore (nuovi o oggetto di revisione) approvati con decorrenza dal medesimo periodo d'imposta.



Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l'imposta versata mediante il modello F24 - **codici tributo 6493 o 6494** (colonna 2). Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE giacché non si riferiscono al 2004 ma all'anno precedente.

### **La maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati.**

Il nuovo comma 2-bis, articolo 2, del d.P.R. 195 del 1999 (introdotto dall'articolo 1, comma 411, lett. c, della legge n. 311/2004), stabilisce che l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore è effettuato a condizione che sia versata una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.

La maggiorazione non è dovuta:

- se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili;
- per gli studi approvati per la prima volta o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato.

La predetta maggiorazione deve essere versata entro il termine previsto per il saldo dell'imposta sul reddito.

A seguito delle modifiche normative, la possibilità di effettuare l'adeguamento in dichiarazione dei ricavi e dei compensi a quelli risultanti dagli studi di settore, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, è possibile per tutti i periodi d'imposta per i quali trova applicazione lo studio di settore, compresi quelli successivi al primo anno di applicazione o di revisione.

Tuttavia, per i periodi d'imposta successivi al primo anno di applicazione del nuovo



studio o di quello evoluto, va versata una “...maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili...”, entro il termine previsto per versamento del saldo dell'imposta sul reddito.

A tal fine la maggiorazione del 3% è unica, nel senso che il versamento è valido sia ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP e che tale importo deve essere indicato nella dichiarazione prevista ai fini delle imposte sui redditi.

Riguardo i due termini da confrontare, per la verifica del superamento del 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, per tale ultimo importo occorre fare riferimento ai componenti positivi che il programma GE.RI.CO. utilizza per la verifica della congruità alle risultanze degli studi. Pertanto, vanno presi in considerazione i componenti positivi, annotati nelle scritture contabili e dichiarati dal contribuente, che vengono previsti per il confronto con le risultanze dello studio di settore. Tali componenti positivi riguardano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, ad esclusione delle lettere c), d), e) ed f), e compensi di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali (valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del TUIR, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344).

L'importo dei citati componenti positivi annotati nelle scritture contabili, da confrontare con i ricavi (o compensi) puntuali derivanti dall'applicazione degli studi di settore, va poi indicato anche nell'apposito rigo RF1, col. 4, del quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi.

La circolare n. 10 del 16 marzo 2005, par. 3.6, ha già precisato che, la maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull'intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al

suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di “franchigia”. Esempio: ipotizzando che *i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili sia pari a 100.000 e il ricavo puntuale da studi è pari a 112.000, l'impresa che si adegua in dichiarazione alle risultanze degli studi dovrà calcolare e versare la maggiorazione del 3 per cento su 12.000 euro e non su 2.000 (differenza tra 12.000 e 10.000).*

Tali considerazioni e i medesimi effetti relativi al versamento della maggiorazione del 3% valgono anche con riferimento agli studi definiti sperimentali e “monitorati” (es. professionisti e studi del c.d. settore del T.A.C.) o per i soggetti tenuti all'annotazione separata. Pertanto, per gli studi approvati con carattere di sperimentaltà, ai fini della verifica del versamento della maggiorazione del 3% occorre fare riferimento ai ricavi (o compensi) risultanti dagli studi di settore e alle componenti positive annotate nelle scritture contabili, indipendentemente da quanto, eventualmente, potrebbe risultare dall'applicazione successiva dello studio approvato con carattere di definitività.

Per i soggetti obbligati all'annotazione separata (circolare n. 27/E del 2004, par. 5.1 in tema di adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi e all'applicazione delle sanzioni ed interessi), considerato che la maggiorazione del 3% non si applica con riferimento ai nuovi studi o in evoluzione per il primo periodo d'imposta di applicazione, l'adeguamento all'ammontare dei ricavi, scaturenti da GERICO A.S., avviene senza



l'applicazione della predetta maggiorazione nel caso in cui, tra i diversi studi, almeno uno sia stato oggetto di evoluzione per il periodo d'imposta 2004.

Viceversa, il versamento della maggiorazione del 3% non riguarda i soggetti, interessati all'applicazione dei parametri, che si adeguano in dichiarazione alle risultanze degli stessi. Analogamente a quanto precisato con riferimento al termine previsto per il versamento ai fini IVA dell'adeguamento in dichiarazione al volume di affari, il versamento della maggiorazione del 3% può essere effettuato anche nei più ampi termini previsti dall'art. 17, comma 2, del citato d.P.R. n. 435 del 2001, applicando la maggiorazione dello 0,40%. Mentre, sempre come chiarito con riferimento all'adeguamento ai fini IVA, il versamento di detta maggiorazione non può essere rateizzato, così come previsto dall'art. 20 del citato D.lgs. n. 241/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La nuova normativa relativa alla maggiorazione del 3% sull'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, come tra l'altro chiarito nella citata circolare n. 10/E del 2005, è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, quindi, produce i suoi effetti già dalle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione scadono successivamente a tale data.

Infine, la risoluzione n. 66 del 24 maggio 2005, ha previsto che per **il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:**



- **"4726"** denominato: "Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore – art. 2, comma 2 bis, d.P.R. N. 195/99".

- **"2118"** denominato: "Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore – art. 2, comma 2 bis, d.P.R. N. 195/99".

Nella compilazione del modello "F24" i codici tributo devono essere esposti nella "Sezione Erario" nella colonna "importi a debito" con indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce il versamento.